

# Notizie dal Consorzio

Notiziario mensile di informazione e cultura rurale, indirizzato ai Consorziati e ai Sostenitori del

**CONSORZIO DELLA QUARANTINA**

**per la Tutela dei Prodotti di Varietà e Razze Tradizionali della Montagna Genovese**

anno III - n° 4/5

**aprile-maggio 2003**

In questo numero:

- **Comunicato ai Consorziati**
- **Protagonisti del Consorzio**

**Appendice: Statuto del Consorzio**

solo per consorziati e affiliati

<b>Regolamento</b> <b>Criteri di qualificazione (patate)</b>
---

chiuso il 16 maggio 2003 - inviato a 308 destinatari  
77 per posta ordinaria e 231 per posta elettronica

l'invio del Notiziario ai produttori, completo dell'inserito tecnico, è curato dall'**associazione Sèmina**, di Magliano Alfieri (CN)

---

**CONSORZIO DELLA QUARANTINA** per la Tutela dei Prodotti di Varietà e Razze Tradizionali della Montagna Genovese

sede legale: **via N. S. della Provvidenza, 3** (sede scientifica Parco Antola) - **Torriglia (16029 GE)**

telefono: 347.9534511 - sito internet: [www.quarantina.it](http://www.quarantina.it) - posta elettronica: [consorzio.quarantina@libero.it](mailto:consorzio.quarantina@libero.it)

R.E.A. di Genova n° 386196, C.C.I.A.A. di Genova n° 3797/2000 - P.IVA n° 03873780104 - c/c postale 13313184

## REDAZIONALE

Il numero è doppio, ed esce in maggio (invece che in aprile) perché abbiamo atteso la validazione del nuovo statuto che ora possiamo pubblicare. Inoltre il 2 maggio si è svolto un consiglio direttivo, nel corso del quale sono state assunte importanti decisioni sul disciplinare del consorzio per la produzione delle varietà tradizionali di patata.

Per non appesantire il Notiziario e per il loro valore interno, aggiungiamo per i soli produttori consorziati e per gli affiliati:

- regolamento del Consorzio;
- criteri di qualificazione per la produzione promossa e tutelata delle patate tradizionali della Montagna genovese;

Chi, oltre a consorziati e affiliati, fosse interessato a questi documenti, potrà liberamente riceverli attraverso la posta elettronica, in formato .pdf, con una semplice richiesta.

Ora, che il nuovo nome è ufficiale e che è stata preparata gran parte della struttura burocratica e organizzativa, il nostro Consorzio è pronto per diventare sempre più importante e ricco di nuovi prodotti da promuovere e tutelare.

Buon lavoro.

Ronco Scrivia, 15 maggio 2003 - il direttore, Massimo Angelini

## COMUNICATO AI CONSORZIATI

### 2003.04/05.01 **Assemblea straordinaria e ordinaria**

Il 12 Aprile 2003, alle 14.00, nella sede di Torriglia, in presenza del notaio Francesco Bonini, si è riunita l'assemblea straordinaria del Consorzio, con il seguente ordine del giorno:

- a. Modifica dello statuto del Consorzio;
- b. Modifica del nome del Consorzio

Alle 15.00, nella stessa sede, si è riunita l'assemblea ordinaria del Consorzio, con il seguente ordine del giorno:

- a. Relazione del Direttore uscente del Consorzio sull'andamento della gestione sociale;
- b. Approvazione Regolamento interno;
- c. Presentazione bilancio col conto profitti e perdite al 31.12.2002, deliberazioni relative ed esame nota integrativa;
- d. Conferma per il triennio 2003-2005 del Consiglio direttivo, del suo presidente e del garante di conciliazione;
- e. Nomina ulteriori membri e supplenti del Consiglio direttivo.

Dall'assemblea straordinaria, sono stati approvati il nuovo statuto e il nuovo nome **CONSORZIO DELLA QUARANTINA, per la Tutela dei Prodotti di Varietà e Razze Tradizionali della Montagna Genovese**. In appendice al Notiziario è riportato il nuovo statuto.

Dall'assemblea ordinaria: sono stati approvati il regolamento interno e il bilancio consuntivo 2002; sono stati confermati il Consiglio direttivo [Franca Damico (Zerli in Valgraveglia), Luca Dalpian (Acquabuona di Tiglieto), Roberto Grattone (Mongiardino Ligure), Ettore Molini (Carsi in Valbrevenna), Massimo Monteverde (Allegrezze di Santo Stefano d'Aveto), Sergio Rossi (Montoggio)], il presidente [Ettore Molini] e il garante di conciliazione [Marcello Maimone]; è stato nominato ulteriore membro del Consiglio direttivo Marco Righetti (az. agr. Sciaccaluga, Cavorsi di Torriglia); sono stati nominati membri supplenti Roberta Amadei (Sant'Olcese), Lorenzo Parodi (Torbi di Ceranesi).

### **2003. 04/05.02 Consiglio direttivo**

Il 2 maggio 2003, alle 17.30, a Ronco Scrivia, si è riunito il Consiglio direttivo del Consorzio, presenti i consiglieri Roberto Grattone, Ettore Molini, Marco Righetti, Sergio Rossi, il direttore Massimo Angelini, gli agronomi Silvia Dellepiane e Mario Zefelippo. Hanno inviato le proprie considerazioni per via telematica Franca Damico e Massimo Monteverde.

Sentiti tutti i partecipanti e preso nota delle considerazioni comunicate per via telematica, è stata decisa la scelta strategica di orientarsi verso l'agricoltura biologica, incoraggiando i consorziati a passare a tale modo di produzione nei fatti o, preferibilmente, attraverso la certificazione dell'azienda. La decisione definitiva e gli eventuali suoi tempi di attuazione sono stati rinviati all'Assemblea dei consorziati.

Nel frattempo coloro che, per qualità dei terreni e per l'estensione delle colture, sono particolarmente soggetti all'aggressione delle infestanti e non credono di avere alternative possono usare i prodotti previsti dal disciplinare preparato dagli agronomi del Consorzio e conforme ai regolamenti CE/92/2078 e CE/99/1257 miranti all'abbattimento dell'impatto ambientale in agricoltura.

Resta il fatto che le patate eventualmente prodotte con uso di diserbanti, benché permessi dal predetto disciplinare, non potranno essere vendute nella confezione approvata dal Consorzio rivolta ai diretti consumatori e ai punti di vendita.

Il Consorzio, attraverso i propri agronomi, assume l'impegno di cercare, in attesa del passaggio all'agricoltura biologica, soluzioni efficaci alternative all'uso dei diserbanti.

### **2003. 04/05.03 Comunicazione di semina**

Entro il 31 maggio devono essere comunicate le semine di patata e di fagiolana. La comunicazione deve essere resa a Sergio Rossi (339.8242698, oppure [sergirossi@tiscalinet.it](mailto:sergirossi@tiscalinet.it))

### **2003. 04/05.04 Pagamento quote**

Alcuni consorziati hanno chiesto notizie sul pagamento delle quote. Il pagamento sarà richiesto dal Consorzio - a fine Giugno - attraverso la segreteria (Orietta Arcangeli) che invierà a ciascuno un bollettino di conto corrente postale precompilato con l'indicazione esatta dell'importo da pagare.

L'importo comprenderà:

- a. la quota per la semina 2003: 0,50 €/kg per le patate; 1,00 €/kg per le fagiolane
- b. il costo dei sacchetti+sigilli distribuiti nel 2002: 0,20 € per le patate; 0,25 € per le fagiolane;
- c. il contributo di 10,00 € per chi ha chiesto nel 2003 l'analisi completo dei terreni

## **PROTAGONISTI DEL CONSORZIO**

### **2003. 04/05.05 Consorziati 2003**

Hanno versato la quota di adesione annuale al Consorzio i seguenti produttori: AMADEI, ARAGONE, BAGNASCO, F. BASSI, M. BASSI, BOTTARI, CARPANESE, CARROSSINO, CARTASSO, CELLA, CIPRO, CORNERO, COSTA, CUNEO, DALPIAN, DAMICO, DE PAOLI, A. DELBARBA, DELLA CELLA, FASCE, FAVARO, D. FONTANA, FURIO, GANDI, I. GARIBALDI, LOVOTTI, MAGGIOLO, MEINERO, E. MOLINI, F. MOLINI, MONTEVERDE, MORANDO, PAOLINO, PARODI, PINASCO, PISACCO, PISANI, POZZI, ROMANA, M. ROSSI, S. ROSSI, SAVIO, SBARBORO, SCERESINI, SCIACCALUGA, UGOLOTTI, COOP. VALLENOSTRA, VERARDO.

Hanno temporaneamente interrotto l'adesione i consorziati: A. BAVASTRO, A. BINI, G. PIETRANTONI, S. POGGI, M. TARDITO, S. TOSI.

A coloro che sono in ritardo con il pagamento della quota annuale, il cui termine era stato fissato al 31 marzo, si ricorda che:

- a. in attesa dell'eventuale regolarizzazione, il consorziato in ritardo con il pagamento della quota si considera **automaticamente sospeso** dal Consorzio: pertanto, fino all'eventuale regolarizzazione del pagamento non potrà fruire dell'assistenza, dei servizi, delle strutture e delle attività del Consorzio, né potrà usare il marchio consortile. [Statuto, art. 11]
- b. a partire dalla scadenza del 31 marzo, è prevista la **sanzione** di 1,00 €, più 1,00 € per ogni mese di ritardo; pertanto chi paga dopo il 1° aprile invece di 12,00 € deve inviare 13,00 €, dopo il 1° maggio deve inviare 14,00 €, chi paga dopo il 1° giugno deve inviare 15,00 €, e così di seguito. [Regolamento, art. 10]
- c. chi non avrà pagato la quota e le maggiorazioni mensili entro il 30 settembre si considererà **automaticamente escluso** dal Consorzio, in quanto «la protratta inadempienza dell'obbligo di versamento, trascorsi sei mesi da tali termini di decorrenza, manifesta la volontà del produttore di recedere dal Consorzio anche in assenza della rituale comunicazione». [Statuto, art. 11; Regolamento, art. 13]

### **2003. 04/05.06 Affiliati 2003**

Hanno versato la quota di affiliazione al Consorzio per il 2003 i seguenti:

**agriturismi** – CA' DI GÒSITA (Zerli, Valgraveglia), IL CASTELLO (Pòntori, Valgraveglia), VALCHIAPPELLA (Celesia, Val Cichero).

**punti di vendita** – Alimentari ROSSI (Savignone), BOTTEGA SAN GIORGIO (Genova centro), Coop. CORNALE (Magliano Alfieri), LA BOTTEGA DEI SESTIERI (Rapallo), LA TAVOLA DEL DOGE (Genova centro), Ortofrutta BUSALLA (Busalla), Ortofrutta FERRARI P. & C. (Genova mercato generale), Ortofrutta PATRIZIA (Genova mercato piazza Romagnosi), Ortofrutta ROVATTI (Genova mercato orientale), Ortofrutta SANDEI (Genova Albaro), ORTOFRUTTICOLA TIGULLIO (Chiavari - Lavagna), ORTONADIA (Chiavari - Lavagna - San Salvatore), PARLACOMEMANGI (Rapallo).

**ristoranti:** ALBERGO CAPANNE DI CÒSOLA (Còsola, Cabella L.), ALBERGO VITTORIA (Busalla), ANTICO GENOVESE (Varazze), BRUXIABOSCHI (Genova San Desiderio), CAPPUN MAGRO (Riomaggiore), CASA RUSTICALE DEI CAVALIERI TEMPLARI (Forlì), HOTEL PARCO (Savignone), I BARBA (Botasi, Valgraveglia), IL PETTIROSSO (Pèntema, Torriglia), LA BRINCA (Campo di Ne, Valgraveglia), PIPPO DA UGO (Ognio, Neirone), STEVANO (Pallavicino, Cantalupo L.), VITTURIN 1860 (Recco).

### **2003. 04/05.07 Sponsorizzano il pieghevole**

Ecco l'elenco degli affiliati che sponsorizzano il pieghevole 2003 con l'inserimento di un proprio spazio pubblicitario

ALBERGO VITTORIA (Busalla), Alimentari ROSSI (Savignone), Coop. CORNALE (Magliano Alfieri), HOTEL PARCO (Savignone), LA TAVOLA DEL DOGE (Genova centro), Ortofrutta BUSALLA (Busalla), Ortofrutta ROVATTI (Genova mercato orientale), Ortofrutta SANDEI (Genova Albaro), ORTONADIA (Chiavari - Lavagna - San Salvatore), Ristorante I BARBA (Botasi, Valgraveglia), Trattoria del PIPPO DA UGO (Ognio, Neirone), Trattoria LA BRINCA (Campo di Ne, Valgraveglia),

**Consorzio della Quarantina**  
per la Tutela dei Prodotti di varietà e Razze Tradizionali della Montagna Genovese

**STATUTO**

Approvato dall'Assemblea del Consorzio il 12 aprile 2003.

Titolo I

**Art. 1 DENOMINAZIONE, SEDE**

Su iniziativa del «Comitato promotore per il recupero e la valorizzazione del patrimonio varietale di patata della Montagna genovese», costituito l'8 aprile 1999 e disciolto il 31 dicembre 2000, il 13 aprile 2000 è stato costituito un consorzio volontario di produttori agricoli denominato «Consorzio di tutela della Quarantina bianca Genovese e delle patate tradizionali della Montagna genovese», ora rinominato «**Consorzio della Quarantina - per la Tutela dei Prodotti di Varietà e Razze Tradizionali della Montagna Genovese**» [da ora, Consorzio].

Il Consorzio ha la sede legale in Torriglia (16029 GE), via N.S. della Provvidenza 3, presso i locali dell'Ente Parco Antola.

**Art. 2 SCOPO**

Il Consorzio promuove l'agricoltura familiare e il recupero rurale della Montagna genovese; in particolare, incoraggia, assiste, controlla, promuove e tutela:

- a. la coltivazione e l'allevamento di varietà e razze tradizionali di interesse agricolo, legate al Genovesato e alla sua montagna per ragioni storiche, ambientali, consuetudinarie;
- b. la produzione e la diffusione dei prodotti derivati da tali varietà e razze.

**Art. 3 AMBITO TERRITORIALE**

L'ambito territoriale del Consorzio comprende la provincia di Genova e l'adiacente area montana, contigua per ambiente e cultura, entro i confini definiti dal regolamento del Consorzio [da ora, regolamento].

**Art. 4 OGGETTO**

In relazione alle varietà, alle razze e ai prodotti definiti nell'art.1, il Consorzio può:

- a. promuovere, assumere o incaricare ogni attività di recupero, costituzione, mantenimento in purezza, conservazione, moltiplicazione e diffusione - anche di materiale sementiero e da propagazione;
- b. partecipare alla stesura, tenuta, controllo di repertori volontari o di registri europei, nazionali, regionali, locali;
- c. promuovere, svolgere o incaricare ogni attività scientifica, divulgativa, editoriale, promozionale, valorizzativa, formativa e informativa, di assistenza tecnica, giuridica e fiscale, di tutela e controllo, in Italia e all'estero, nonché mostre, fiere ed esposizioni pubbliche, e qualunque azione che favorisca l'attività dei produttori consorziati, la cultura della biodiversità, la conoscenza e la valorizzazione dell'agricoltura locale e il proprio sviluppo;
- d. curare attività di raccolta, selezione, stoccaggio, confezione, commercializzazione, distribuzione, esportazione;
- e. registrare propri marchi e stabilire le condizioni per il loro uso e la loro revoca;
- f. chiedere la registrazione di denominazioni protette, anche europee, e assumerne la titolarità;
- g. acquistare, affittare e gestire locali e attrezzature di interesse, uso e fruizione comune.

Il Consorzio può svolgere a favore dei produttori consorziati attività di carattere mutualistico, compresa l'erogazione di sovvenzioni a fondo perduto per fini di solidarietà, o di prestiti senza scopo di lucro né applicazione di tassi di interesse per attività, lavori, acquisti di attrezzature, bestiame e strutture coerenti con lo scopo consortile.

Il Consorzio può concedere mutui ai produttori consorziati o a terzi.

Quanto riguarda il paragrafo precedente – punti a, b, c - può essere esteso ad altre varietà e razze

tradizionali di interesse agricolo, indipendentemente dal loro legame territoriale e dalla loro origine o provenienza.

#### Art. 5 **DURATA**

La durata del Consorzio è fissata fino al 31 dicembre 2025, salvo proroga deliberata dall'Assemblea.

### Titolo II

#### Art. 6 **REQUISITI DEI CONSORZIATI E ISCRIZIONE**

Possono essere iscritti al Consorzio i produttori agricoli che, all'interno del suo ambito territoriale, direttamente coltivano o allevano varietà e razze tradizionali di interesse agricolo del Genovesato e della sua Montagna.

L'iscrizione avviene su richiesta scritta indirizzata al Consiglio direttivo, nella forma e con le modalità previste dal regolamento.

Dopo la verifica dei requisiti previsti nel comma precedente, la richiesta è accolta o respinta con giudizio insindacabile e deliberazione non soggetta a impugnativa.

Entro 15 giorni dall'accoglimento della richiesta di iscrizione, il produttore che l'ha presentata, pena l'immediato annullamento della deliberazione di accoglimento, deve versare il contributo unico di iscrizione al Consorzio e trasmettere copia dell'estratto catastale e dei mappali della propria azienda.

#### Art. 7 **DOVERI DEI CONSORZIATI**

I consorziati devono:

- a. rispettare lealmente, senza riserve né eccezioni, lo statuto, il regolamento, i criteri di qualificazione dei prodotti e le decisioni approvate dall'Assemblea e dal Consiglio direttivo;
- b. rispettare ogni impegno concordato con il Consorzio su quantità, qualità, confezione e prezzo del prodotto;
- c. fornire al Consorzio con tempestività e correttezza i dati aziendali e produttivi richiesti, e assicurare la massima collaborazione agli incaricati dei controlli, garantendo l'immediato e libero accesso all'azienda e ai documenti, anche amministrativi e fiscali, riguardanti l'attività consortile.
- d. versare entro il 31 marzo di ogni anno il contributo annuale deciso dal Consiglio direttivo;
- e. versare le quote per ogni categoria di prodotto coltivato o sugli animali allevati decise dal Consiglio direttivo, e le eventuali sanzioni previste in caso di ritardato versamento;
- f. rispettare le risoluzioni assunte dal garante di conciliazione (art. 24) in caso di controversia.

#### Art. 8 **DIRITTI DEI CONSORZIATI**

I consorziati hanno diritto a:

- a. la precedenza sulla prenotazione e sull'acquisto delle sementi fornite attraverso il Consorzio;
- b. fruire dell'assistenza, dei servizi, delle strutture e delle attività del Consorzio;
- c. usare il marchio consortile a scopo promozionale.

### Titolo III

#### Art. 9 **INTERRUZIONE DELL'ADESIONE**

Ogni consorziato, con comunicazione scritta indirizzata al Consiglio direttivo, ha la facoltà di interrompere l'adesione al Consorzio per un periodo non superiore a 5 anni.

Entro 5 anni dall'invio della comunicazione, la riammissione può essere chiesta in ogni momento, previo il pagamento delle quote annuali non versate durante il periodo di interruzione dell'adesione.

L'interruzione dell'adesione implica la temporanea perdita dei diritti previsti nell'art. 8, del diritto di voto in assemblea e del diritto di fare parte del Consiglio direttivo.

#### Art. 10 **RECESSO**

Ogni consorziato, con comunicazione scritta indirizzata al Consiglio direttivo, ha la facoltà di recedere dal Consorzio con effetto immediato.

Il recesso dal Consorzio implica la definitiva perdita dei diritti previsti nell'art. 8

Il trasferimento della titolarità dell'azienda consorziata, anche in seguito ad atto tra vivi o a

successione, è equiparato al recesso con effetto immediato.

Chi ha esercitato la facoltà di recedere dal Consorzio può nuovamente essere iscritto, ripetendo la procedura prevista nell'art. 6.

#### **Art. 11 SOSPENSIONE ED ESCLUSIONE**

In caso di omesso rispetto dei doveri previsti dall'art. 7 (lettere a, b, c), di uso abusivo del marchio consortile, di qualunque forma di concorrenza sleale o comportamento lesivo dell'onorabilità e degli interessi del Consorzio, il Consiglio direttivo può sospendere e, successivamente, escludere il produttore dal Consorzio.

In caso di mancato pagamento di contributi o quote dovute al Consorzio entro i termini stabiliti, il provvedimento di sospensione decorre con efficacia immediata; dopo 6 mesi di protratta inadempienza il rapporto tra Consorzio e produttore inadempiente è risolto automaticamente.

La sospensione dal Consorzio implica la temporanea perdita dei diritti previsti nell'art. 8, del diritto di voto in assemblea e del diritto di fare parte del Consiglio direttivo; l'esclusione implica la perdita definitiva di tali diritti e scioglie il Consorzio da ogni obbligazione nei confronti del produttore escluso.

Il produttore escluso dal Consorzio non può più essere iscritto, salvo unanime parere favorevole del Consiglio direttivo.

I tempi e le modalità di sospensione e successiva esclusione sono definiti nel regolamento.

#### **Art. 12 DEBITI, CONTRIBUTI E QUOTE VERSATE**

Interruzione, recesso, sospensione, esclusione, non estinguono eventuali debiti maturati nei confronti del Consorzio; il recesso e l'esclusione implicano la perdita del diritto alla restituzione di contributi e quote versate.

### Titolo IV

#### **Art. 13 - PATRIMONIO**

Il fondo consortile è costituito da:

- a. dal contributo unico versato dai consorziati all'atto dell'iscrizione;
- b. dalle quote per ogni categoria di prodotto coltivato o sugli animali allevati;
- c. dalle eventuali sanzioni previste in caso di ritardato versamento;
- d. dai lasciti e dai contributi erogati a qualunque titolo da enti pubblici e privati e da persone fisiche;
- e. dai beni acquistati con le entrate descritte nei punti precedenti.

Il fondo consortile è destinato a garantire le obbligazioni sociali assunte dal Consorzio verso i terzi. Qualora il fondo consortile dovesse subire delle perdite, l'Assemblea potrà deliberare il suo reintegro da parte dei consorziati stabilendone modalità e termini.

Il Consorzio può contrarre mutui e finanziamenti per le sue finalità:

In caso di scioglimento del Consorzio, il fondo consortile e gli eventuali avanzi di attività saranno devoluti ad altra associazione o ente senza fini di lucro.

#### **Art. 14 - ENTRATE DELLA GESTIONE ORDINARIA**

Ogni consorziato dovrà versare un contributo annuale nella misura occorrente a coprire le spese organizzative, di amministrazione e gestione, secondo l'ammontare e le modalità decise dal Consiglio direttivo. Dovrà inoltre rimborsare al Consorzio le spese da esso sostenute per l'esecuzione di particolari prestazioni richieste dal consorziato stesso e non previste dal precedente art. 2.

#### **Art. 15 - ESERCIZIO CONSORTILE**

L'esercizio consortile si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

### Titolo V

#### **Art. 16 - ORGANI CONSORTILI**

Sono organi consortili:

- a. l'Assemblea dei consorziati;

- b. il Consiglio direttivo;
- c. il presidente del Consiglio direttivo;
- d. il direttore del Consorzio;
- e. il garante di conciliazione.

#### **Art. 17 - L'ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI**

L'Assemblea dei consorziati è ordinaria o straordinaria; si riunisce a porte aperte, anche fuori dalla sede e dai locali sociali; è convocata e presieduta dal presidente del Consiglio direttivo; rappresenta l'universalità dei consorziati; le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge e al presente statuto, vincolano tutti i soci ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea ha i seguenti poteri:

- a. approva lo statuto del Consorzio e le sue eventuali modifiche;
- b. approva il regolamento interno del Consorzio;
- c. approva il bilancio consuntivo e l'operato del Consiglio direttivo relativo all'esercizio trascorso;
- d. elegge i membri del Consiglio direttivo;
- e. elegge il garante di conciliazione e due supplenti;
- f. decide l'entità del contributo unico di iscrizione al Consorzio;
- g. impartisce direttive al Consiglio direttivo in merito allo scopo e alle attività del Consorzio;
- h. delibera sullo scioglimento e la liquidazione del Consorzio e sulla devoluzione del suo patrimonio.

#### **Art. 18 - FORME E TEMPI DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale; qualora particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea può essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso. Nel corso dell'esercizio sociale, può essere convocata tutte le volte che il Consiglio direttivo lo ritenga necessario o utile alla gestione sociale. Deve essere convocata senza ritardo, quando ne sia fatta richiesta per iscritto da tanti consorziati che rappresentino almeno 1/4 (un quarto) dei voti spettanti a tutti i consorziati.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea, completo di ordine del giorno, indicazione di sede, giorno e ora dell'adunanza - in prima e in eventuale seconda convocazione, purché in giorno diverso da quello della prima - deve essere comunicato ai consorziati almeno due settimane prima del giorno indicato, tramite posta ordinaria o fax o posta elettronica o con inserzione sul notiziario mensile "Notizie dal Consorzio" del mese precedente a quello dell'adunanza.

#### **Art. 19 - VALIDITÀ E DELIBERAZIONI**

L'Assemblea è validamente costituita: in prima convocazione, in presenza di almeno un terzo dei consorziati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei consorziati presenti.

Il diritto di voto è riservato ai produttori in regola con il pagamento della quota annuale che hanno aderito al Consorzio da almeno tre mesi.

È ammessa la delega scritta a favore del coniuge, o di un congiunto entro il secondo grado di parentela o affinità, o di un altro produttore consorziato; nessun consorziato può ricevere più di 5 deleghe.

L'Assemblea delibera a maggioranza e con voto palese; le sue deliberazioni vincolano tutti i soci ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

#### **Art. 20 - CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio direttivo, formato da tre a sette consiglieri eletti dall'Assemblea fra i consorziati presenti con diritto di voto; la metà dei posti (calcolata per difetto se il numero dei consiglieri è dispari) è riservata ai fondatori del «Consorzio di tutela della Quarantina bianca Genovese e delle patate tradizionali della Montagna genovese», purché ne risulti la candidatura. Può essere nominato anche il coniuge di un consorziato o un parente convivente purché attivamente impegnato nella conduzione dell'azienda.

Il Consiglio direttivo resta in carica tre anni, salvo diversa durata o anticipata revoca deliberata dall'Assemblea, adotta i provvedimenti relativi al buon funzionamento del Consorzio e al raggiungimento del suo scopo, decide su tutto quanto non sia espressamente riservato all'Assemblea. In particolare:

- a. fissa i criteri di qualificazione e i prezzi dei prodotti, approva i disciplinari e le norme di produzione e vigila sulla loro osservanza e su quella dello statuto, del regolamento e dei provvedimenti adottati;
- b. stabilisce l'entità del contributo annuale di adesione, della quota sul prodotto e delle sanzioni;
- c. prepara il bilancio consuntivo;
- d. nomina, al proprio interno, il presidente, e, al proprio esterno, il direttore del Consorzio [da ora, direttore]; può conferire altre nomine, incarichi e deleghe; può assumere e licenziare personale;
- e. può decidere compensi, altri emolumenti e ogni spesa che riguardi il Consorzio;
- f. decide l'eventuale apertura di sedi secondarie, uffici operativi, magazzini.

I consiglieri decadono per rinuncia volontaria, impedimento permanente, quando si trovano nelle condizioni previste dall'art. 9, o per revoca deliberata dall'Assemblea; in tali casi sono sostituiti dai primi fra i consorziati non eletti risultanti dal verbale di votazione.

#### **Art. 21 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio direttivo si riunisce a porte aperte almeno due volte all'anno su convocazione del presidente inviata, con sette giorni di anticipo sulla data scelta, tramite posta ordinaria o fax o posta elettronica. La convocazione può essere autonomamente decisa dal presidente o chiesta della maggioranza dei consiglieri.

Il Consiglio direttivo può assumere decisioni anche su consultazione collegiale avvenuta tramite posta elettronica quando tutti i consiglieri ne abbiano la disponibilità.

Le decisioni del Consiglio direttivo sono assunte dalla maggioranza dei consiglieri nominati, possono essere immediatamente esecutive e vincolano tutti i consorziati.

Non è ammessa la delega, né il voto astenuto; in caso di parità dei voti, prevale quello del presidente.

#### **Art. 22 – IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il presidente del Consiglio direttivo svolge ogni funzione decisionale e rappresentativa affidatagli; in particolare:

- a. ha la rappresentanza legale del Consorzio e firma ogni atto o mandato di pagamento che riguardi il Consorzio;
- b. agisce in giudizio, a nome e per conto del Consorzio contro chiunque abbia fatto uso abusivo del suo nome, del suo logo, delle sue titolarità, del suo patrimonio, delle sue proprietà e beni strumentali o, comunque, gli abbia arrecato danni materiali, finanziari o morali;
- c. convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo.

Il presidente decade:

- a. con il Consiglio direttivo che l'ha eletto;
- b. per rinuncia volontaria;
- c. per revoca del mandato da parte del Consiglio direttivo.

In caso di impedimento rinuncia o revoca del mandato, al presidente subentra il consigliere più anziano fino alla nomina del suo sostituto.

In caso di decadenza del Consiglio direttivo, il presidente, limitatamente alla gestione ordinaria del Consorzio, mantiene le funzioni fino alla nomina del suo sostituto.

#### **Art. 23 - DIRETTORE**

Il direttore del Consorzio è nominato dal Consiglio direttivo e non può avere altre cariche.

Il direttore:

- a. assiste gli organi consortili;
- b. attua le strategie annuali di produzione, promozione e quelle commerciali decise dal Consiglio direttivo; cura i contatti con i consorziati e con i referenti del Consorzio a qualsiasi titolo;
- c. coordina l'attività dei dipendenti e dei consulenti del Consorzio;
- d. cura la gestione del marchio di tutela nei confronti dei consorziati;
- e. svolge ogni funzione incaricatagli dal Consiglio direttivo.

Il direttore può essere rimosso dal Consiglio direttivo con effetto immediato.

#### **Art. 24 – GARANTE DI CONCILIAZIONE**

Il garante di conciliazione è eletto, insieme con due supplenti, dall'assemblea all'esterno del Consorzio e non può ricoprire alcuna altra carica, né ha interessi economici che lo leghino al Consorzio; risolve in modo imparziale, con giudizio insindacabile d'equità, le controversie tra i consorziati, tra i consorziati (compresi i loro eredi e rappresentanti) e il Consorzio e ogni controversia relativa all'interpretazione dello statuto, del regolamento, dei disciplinari di produzione e delle deliberazioni delle Assemblee o del Consiglio direttivo.

Le risoluzioni assunte dal garante sono vincolanti per il Consorzio e per i consorziati, sono immediatamente efficaci e non sono soggette a impugnazione.

Il garante resta in carica per il mandato ordinario previsto per il Consiglio direttivo; può recedere dalla carica in ogni momento o essere sfiduciato dall'Assemblea; in caso di impedimento, recesso o sfiducia, subentra il primo dei due supplenti eletti.

#### **Art. 25 - CONTROLLI**

Il Consorzio dispone i controlli che ritiene più opportuni per verificare la qualità delle produzioni, le condizioni di commercializzazione dei prodotti e il rispetto di questo statuto, del regolamento, dei criteri di qualificazione, dei disciplinari di produzione e delle deliberazioni assunte.

Su eventuale incarico di enti pubblici od organismi da questi delegati o incaricati, il Consorzio può svolgere attività di controllo anche nei confronti di terzi.

#### **Art. 25 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

In qualunque caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea straordinaria stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori anche non soci determinandone i poteri.

Al termine della liquidazione i soci avranno diritto al solo rimborso del capitale versato, in conseguenza dello spirito mutualistico e previdenziale del Consorzio.

In caso di scioglimento del Consorzio, il fondo consortile e gli eventuali avanzi di attività saranno devoluti ad altra associazione o ente senza fini di lucro.

#### **Art. 26 - NORME FINALI**

Per le questioni procedurali e esecutive inerenti a questo statuto si rinvia al regolamento del Consorzio.

Per quanto non regolato da questo statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

**Consorzio della Quarantina**  
per la Tutela dei Prodotti di varietà e Razze Tradizionali della Montagna Genovese

**REGOLAMENTO DEL CONSORZIO**

Approvato dall'Assemblea del Consorzio il 12 aprile 2003.

**Art. 1 DEFINIZIONI** [statuto, articoli 1, 2]

**Consorzio:** è il "Consorzio della Quarantina per la Tutela dei Prodotti di varietà e Razze Tradizionali della Montagna Genovese"; **statuto:** è lo statuto del Consorzio, approvato in assemblea straordinaria il 12 aprile 2003; **regolamento:** è il regolamento del Consorzio; **varietà:** significa "le varietà, le popolazioni, gli ecotipi, le cultivar e i cloni di piante di interesse agricolo"; **razze:** significa le "razze e le popolazioni animali di interesse agricolo".

In questo regolamento, **presidente:** è il presidente del Consiglio direttivo (statuto, art. 22); **direttore:** è il direttore del Consorzio (statuto art. 23); **garante:** è il garante di conciliazione (statuto, art. 24).

**Art. 2 AMBITO TERRITORIALE** [statuto, articolo 3]

L'ambito territoriale del Consorzio comprende la provincia di Genova e l'adiacente area montana, contigua per ambiente e cultura, con la seguente estensione:

- a. in provincia di Savona: la valle Orba;
- b. in provincia di Alessandria: (1) la Valle Spinti, l'alta Val Borbera e le aree a esse adiacenti sopra 700 m. di quota; (2) le altre aree adiacenti alla provincia di Genova, sopra 300 m. di quota;
- c. in provincia di Pavia: la val Staffora, sopra 700 m. di quota;
- d. in provincia di Piacenza: l'alta val Trebbia e la val d'Aveto, fino alla loro confluenza;
- e. in provincia di Parma: le aree delle valli Ceno e Taro adiacenti alla provincia di Genova e al comune di Varese Ligure, sopra 700 m. di quota;
- f. in provincia di Spezia: i comuni di Varese Ligure e Maissana.

**Art. 3 AFFILIATI** [statuto, articolo 4, lettera c]

Fra le proprie iniziative promozionali, il Consorzio può affiliare ristoranti, agriturismi, gruppi di acquisto, esercizi artigianali e commerciali e, in generale, attività e imprese di qualunque natura interessate ad acquistare, trasformare, proporre, consumare, vendere, distribuire i prodotti tutelati.

La richiesta di affiliazione deve essere indirizzata al Consiglio direttivo, e può essere inviata per posta ordinaria, fax, posta elettronica o consegnata a mano al presidente del Consiglio direttivo o al direttore del Consorzio.

La richiesta deve contenere i seguenti dati:

- a. denominazione dell'esercizio, ragione sociale, indirizzo completo di eventuale numero telefonico di reperibilità e casella di posta elettronica, partita iva, nome del titolare;
- b. La dichiarazione di impegno al rispetto delle norme stabilite dal Consorzio per la commercializzazione e la comunicazione dei prodotti tutelati e per la protezione della loro immagine.

La richiesta di affiliazione è accolta dal direttore del Consorzio o respinta dal Consiglio direttivo con giudizio insindacabile non soggetto a impugnativa; la sua validità è limitata all'anno solare nel quale è stata presentata; non è soggetta a registrazione pubblica, né a rinnovo automatico.

Gli affiliati devono:

- a. versare entro il 30 aprile di ogni anno il contributo di affiliazione annuale fissato dal Consiglio direttivo;
- b. esporre in modo visibile la tabella fornita dal Consorzio;
- c. per quanto riguarda la comunicazione, la disposizione e le modalità di vendita – garantire un offerta dei prodotti tutelati dal Consorzio differenziata rispetto a quella dei prodotti inseriti nei circuiti della grande distribuzione organizzata;
- d. rispettare le risoluzioni assunte dal garante in caso di controversia con il Consorzio.

Gli affiliati:

- a. entro il 15 ottobre di ogni anno hanno diritto alla precedenza sulla prenotazione e l'acquisto delle patate e delle fagiolane tutelate dal Consorzio;
- b. hanno la menzione esclusiva nelle attività di propaganda curate dal Consorzio;
- c. possono usare il marchio consortile, previa autorizzazione del direttore del Consorzio.

L'uso abusivo del marchio consortile, il mancato rispetto dei doveri stabiliti nei commi precedenti e qualunque comportamento lesivo dell'onorabilità e degli interessi del Consorzio, implicano l'immediata e unilaterale cessazione del rapporto di affiliazione, comunicata per posta ordinaria, fax o posta elettronica, con implicita perdita del diritto alla restituzione delle quote versate.

#### Art. 4 **FONDO DI ROTAZIONE** [statuto, articolo 4, II comma]

L'erogazione di sovvenzioni a fondo perduto o di prestiti senza scopo di lucro né applicazione di tassi di interesse è regolata attraverso i criteri definiti dal Consiglio direttivo e inseriti in appendice a questo regolamento.

#### Art. 5 **CONDIZIONE DI AMMISSIBILITÀ** [statuto, articolo 6, I comma]

Le aziende e le cooperative agricole sono ammesse a condizione che il lavoro di coltivazione o allevamento sia prevalentemente svolto dai titolari o soci, dai loro familiari e conviventi.

#### Art. 6 **RICHIESTA DI ISCRIZIONE** [statuto, articolo 6, I comma]

La richiesta di iscrizione deve essere indirizzata al Consiglio direttivo, e può essere inviata per posta ordinaria, fax, posta elettronica o consegnata a mano al presidente del Consiglio direttivo o al direttore del Consorzio.

La richiesta deve contenere i seguenti dati:

- a. denominazione dell'azienda, ragione sociale, indirizzo completo di eventuale numero telefonico e casella di posta elettronica, partita iva, nome del titolare;
- b. nome cognome del richiedente, luogo e data di nascita, indirizzo completo di eventuale numero telefonico e casella di posta elettronica, e codice fiscale;
- c. dichiarazione della conoscenza e condivisione dello statuto e del regolamento.

#### Art. 7 **CONDIZIONI DI INAMMISSIBILITÀ** [statuto, articolo 6, II comma]

Il Consiglio direttivo può respingere una richiesta di adesione quando:

- a. non siano soddisfatti i requisiti previsti dallo statuto (art. 6, I comma);
- b. chi l'ha presentata sia stato escluso dal Consorzio o, nei suoi confronti, risulti inadempiente o debitore;
- c. sottoposta a produttori già consorziati, risultino ragioni ostative o motivi di discordia nei confronti di chi l'ha presentata.

La produzione finalizzata al prevalente autoconsumo (sia domestico, sia per attività di ristorazione) non è compatibile con gli obiettivi del Consorzio, e può essere motivo sufficiente per respingere la richiesta di adesione o per disporre il provvedimento di sospensione nei confronti di chi ha già aderito (art. 11).

#### Art. 8 **CRITERI DI QUALIFICAZIONE** [statuto, articolo 7, lettera a]

Per ogni categoria di prodotto promosso e tutelato, il Consiglio direttivo approva specifici criteri di qualificazione che i produttori sono tenuti a rispettare.

**Art. 9 DATI SULLA PRODUZIONE** [statuto, articolo 7, lettera c]

I produttori, dopo la semina o il trapianto e senza ritardo, devono comunicare al Consorzio - per posta ordinaria, fax, posta elettronica o a voce - i seguenti dati: giorno di semina; varietà seminata e sua provenienza; quantità seminata; particella del terreno (comune, foglio, mappale); cosa è stato coltivato su quella stessa particella nell'anno precedente.

I produttori, dopo la raccolta e la selezione del prodotto e senza ritardo, devono comunicare al Consorzio - per posta ordinaria, fax, posta elettronica o a voce - i seguenti dati: giorno di raccolta; quantità di prodotto raccolto e di prodotto selezionato, trattamenti eseguiti.

**Art. 10 SANZIONI PER RITARDATO VERSAMENTO** [statuto, articolo 7, lettera e]

Il contributo annuale deve essere versato entro il 31 marzo; la quota per ogni categoria di prodotto coltivato o sugli animali allevati deve essere pagata entro il 30 giugno.

La quota è dovuta per i soli prodotti tutelati dal Consorzio: quella relativa a ogni categoria di prodotto coltivato si calcola sul seminato, sulle piantine trapiantate, sui metri lineari di arbusto perenne, sugli alberi in produzione; quella relativa ai prodotti di origine animale si calcola sul numero degli animali allevati.

Fino a nuova decisione del Consiglio direttivo, le sanzioni in caso di ritardato versamento:

- a. si calcolano a partire dal 1° aprile, relativamente al contributo annuale, e dal 1° luglio, relativamente alla quota-prodotto;
- b. sono fissate in 1,00 euro mensile comprensivo di I.v.a., se dovuta;
- c. non possono essere applicate per più di 6 mesi.

Il produttore in ritardo con il versamento di contributo annuale e quota-prodotto è soggetto, oltre al pagamento della sanzione prevista nel comma precedente, al rimborso delle eventuali spese di sollecito sostenute dal Consorzio.

**Art. 11 USO DEL MARCHIO CONSORTILE** [statuto, articolo 8]

I produttori iscritti al Consorzio, in regola con i contributi e le quote dovute, possono usare il marchio consortile solo per supporti pubblicitari (biglietti di visita, pieghevoli, presentazioni, ecc.).

Il marchio consortile non può essere apposto su confezioni di prodotti che non siano tutelati dal Consorzio.

**Art. 12 RICHIESTE DI INTERRUZIONE O RECESSO** [statuto, articoli 9 e 10]

Le richieste di interruzione dell'adesione o di recesso dal Consorzio devono essere indirizzate al Consiglio direttivo e possono essere inviate per posta ordinaria, fax, posta elettronica o consegnate a mano al presidente del Consiglio direttivo o al direttore del Consorzio.

Nel caso di interruzione dell'adesione, la mancata richiesta di riammissione allo scadere del quinto anno manifesta la volontà del produttore di recedere dal Consorzio anche in assenza della rituale comunicazione.

**Art. 13 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI** [statuto, articolo 11]

Il provvedimento di sospensione può essere disposto dal Consiglio direttivo per:

- a. inosservanza ai doveri richiamati dall'art. 11, I comma, dello statuto;
- b. inosservanza del Regolamento;
- c. falsa o parziale comunicazione dei dati su qualità e quantità della produzione;

- d. inosservanza dei criteri di qualificazione dei prodotti; in particolare, vendita di prodotto non conforme per qualità e misura o in confezioni e quantità non approvate dal Consorzio;
- e. vendita a prezzi inferiori a quelli minimi stabiliti dal Consorzio;
- f. omesso rispetto della precedenza su prenotazione e acquisto dei prodotti assicurata agli esercizi affiliati.

Il provvedimento può essere disposto anche in relazione all'art. 6, II comma, del Regolamento.

Il provvedimento è comunicato con lettera motivata indirizzata al produttore e al garante, inviata per posta ordinaria, fax o posta elettronica, ed è immediatamente esecutivo.

Il produttore ha tempo 15 giorni dal ricevimento della comunicazione per chiedere l'annullamento del provvedimento con lettera motivata indirizzata al presidente del Consiglio direttivo e al garante, inviata per posta ordinaria, fax o posta elettronica.

Entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di annullamento, il garante decide - in modo definitivo, immediatamente esecutivo e vincolante per il produttore e per il Consorzio - se la richiesta è accolta o respinta, e lo comunica con lettera indirizzata al produttore e al presidente del Consiglio direttivo, inviata per posta ordinaria, fax o posta elettronica.

Trascorsi almeno 60 giorni dall'invio del provvedimento di sospensione - nel caso che il produttore non abbia chiesto l'annullamento del provvedimento o che, avendolo chiesto, il garante lo abbia respinto - il Consiglio direttivo può deliberare l'immediata esclusione del produttore dal Consorzio.

Il provvedimento di sospensione: :

- a. ha efficacia automatica e immediata, senza alcuna necessità di comunicazione del provvedimento, a decorrere dal 1° aprile, per il mancato versamento del contributo annuale, e dal 1° luglio, per il mancato versamento della quota relativa ai prodotti tutelati;
- b. si estingue automaticamente con il versamento del contributo o della quota, sommati alle sanzioni previste e alle eventuali spese di sollecito, purché eseguito entro 6 mesi dai termini di decorrenza stabiliti nella precedente lettera a.

La protratta inadempienza dell'obbligo di versamento, trascorsi sei mesi da tali termini di decorrenza, manifesta la volontà del produttore di recedere dal Consorzio anche in assenza della rituale comunicazione.

Torriglia, 12 aprile 2003

## **Consorzio della Quarantina**

per la Tutela dei Prodotti di varietà e Razze Tradizionali della Montagna Genovese

### **CRITERI DI QUALIFICAZIONE**

per la produzione promossa e tutelata di **PATATE** tradizionali della Montagna genovese

Approvati dal Consiglio direttivo del 2 maggio 2003

1. Le patate promosse e tutelate dal Consorzio della Quarantina sono conformi ai presenti criteri di qualificazione.
2. Le patate sono coltivate:
  - a. da produttori iscritti al Consorzio;
  - b. all'interno dell'areale territoriale del Consorzio, definito nel regolamento;e appartengono alle varietà locali e tradizionali descritte nell'appendice: **Quarantina Bianca genovese, Cannellina nera del Tigullio, Morella, Prugnona.**
3. Il Consorzio incoraggia l'adozione dei metodi di agricoltura biologica.

Per quanto riguarda le concimazioni e i trattamenti fitosanitari, in attesa della conversione delle aziende all'agricoltura biologica, è previsto il rispetto dei disciplinari adottati nelle regioni di competenza conformi ai regolamenti CE 92/2078 (misure di rilevanza agroambientale) e 99/1257 (sostegno allo sviluppo rurale); per la Liguria, in attesa dell'adozione, vale il disciplinare proposto alla Regione dal Consorzio.

In ogni caso:

  - a. è obbligatoria la rotazione annuale delle colture;
  - b. è vietato l'uso dei diserbanti per le patate destinate alla vendita nella confezione approvata dal Consorzio (direttamente dal produttore o attraverso negozi affiliati).
  - c. è vietato l'uso di sostanze e trattamenti per la conservazione e antigermoglianti
4. Dopo la raccolta, le patate destinate alla commercializzazione devono:
  - a. essere stati accuratamente selezionati per qualità e calibro dai produttori;
  - b. essere stati controllate, a campione dal Consorzio, dopo la selezione;
  - c. avere le caratteristiche corrispondenti a quelle della varietà seminata;
  - d. rispettare il calibro minimo previsto nel successivo punto 6.
  - e. essere integre, non germogliate, prive di difetti e segni di malattia o marcescenza;

I tuberi che presentano lievi deformità o difetti della buccia che non corrompano la qualità della polpa (tagli, scabbia parziale, leggera tuberomania) possono essere venduti dai produttori solo ai ristoratori affiliati che siano disposti ad acquistarli; in questo caso la responsabilità della selezione riguarda il produttore e il prezzo è libero e di volta in volta concordato con il ristoratore interessato.

Le patate, per le quali non è stata fatta denuncia di semina o raccolto, o che non corrispondono ai criteri di qualificazione qui stabiliti, non possono essere vendute:

  - a. con il marchio del Consorzio;
  - b. con i nomi registrati dal Consorzio: **Quarantina Bianca Genovese, Cannellina Nera del Tigullio;**
  - c. ai negozi e ai ristoranti affiliati al Consorzio.
5. Le patate possono vendute solo:
  - a. direttamente dal produttore, nelle confezioni da 2 kg approvate dal Consorzio;
  - b. attraverso i negozi affiliati, nelle confezioni da 2 kg approvate dal Consorzio;
  - c. ai ristoratori, in confezione libera, accordando la precedenza agli affiliati che acquistano

o prenotano il prodotto entro il 15 ottobre; dopo questa data le patate possono essere vendute anche a eventuali ristoratori non affiliati;

- d. a conferitori autorizzati dal Consorzio, per la vendita ai negozi affiliati, nelle confezioni approvate, o ai ristoratori, nelle confezioni libere.

6. La **Cannellina Nera del Tigullio** e la **Morella** possono essere vendute se la lunghezza del tubero supera i 60 mm.

La **Quarantina Bianca Genovese** e la **Prugnona** possono essere vendute in 3 calibri, separati fra loro:

- a. diametro minimo superiore a 45 mm.
- b. diametro da 35 a 45 mm., sotto la denominazione "**Quarantinella**" o "**Prugnonella**";
- c. diametro da 25 a 35 mm., sotto la denominazione "**patatitini di Quarantina**" o "**patatitini di Prugnona**".

Sul sacchetto delle patate di dimensione compresa fra 25 e 45 mm., denominazione e calibro devono essere scritti, in modo ben visibile, su una fascia applicata sul sacchetto.

7. Il Consiglio Direttivo stabilisce ogni anno i prezzi comuni di vendita.

---

#### VARIETÀ PROMOSSE E TUTELATE

- a. Quarantina Bianca Genovese:** notoriamente conosciuta anche attraverso i sinonimi locali: Quarantina (\*Quäntinn-a), Bianca di Torriglia (\*Gianca de Torriggia), Bianca dagli occhi rossi (\*Gianca dai eugi rosci), oppure con l'aggettivo Bianca associato a un toponimo locale compreso nella zona di produzione (tra i più comuni: Bianca dei Casoni, o delle Capanne, o di Grondana, o di Montoggio, o di Reppia).

Descrizione: tubero di forma corta ovale, da tonda a tonda-ovale; con occhi profondi, buccia liscia e gialla, base degli occhi di colore rosso (molto debole); germoglio piccolo, cilindrico largo, con colorazione antocianica alla base blu-viola di intensità da molto debole a scarsa; pianta di altezza media, con stelo da sottile a medio e habitus semieretto; foglia da piccola a media, con silhouette aperta; bassa frequenza di fiori nella pianta, con media dimensione della corolla e colore bianco della parte interna; maturazione di media precocità.

È consigliata la produzione sopra 300 m. di quota s.l.m.

- b. Cannellina Nera del Tigullio:** notoriamente conosciuta anche attraverso i sinonimi locali: Cannellina (\*Cannellinn-a), Nera (\*Nèigra).

Descrizione: forma del tubero da lunga a molto lunga; con occhi molto profondi, buccia mediamente rugosa e gialla (bruna, con macchie più scure), base degli occhi di colore giallo; germoglio medio-piccolo, conico, con colorazione antocianica della base molto forte; pianta di altezza media, con stelo da medio a grosso e habitus inizialmente eretto; media frequenza di fiori nella pianta, con dimensione della corolla da media a larga e colore rosso violetto della parte interna; maturazione tardiva.

È consigliata la produzione fra lo spartiacque appenninico e il mare.

- c. Morella:** notoriamente conosciuta anche attraverso i sinonimi locali<sup>3</sup>: Mora (\*Mòa, \*Moella), Morellina (\*Moellinn-a), Violetta.

Descrizione: forma del tubero allungata, di buccia liscia, di colore violetto uniforme; pasta di colore bianca, di granulazione fine e buona consistenza della polpa; gemme appena profonde; fiori con colore della parte interna rosso-violetto;

- d. Prugnona:** notoriamente conosciuta anche attraverso i sinonimi locali<sup>3</sup>: Prugnata (\*Brugneua), Quarantina viola (\*Quäntinn-a viola), Stellata (\*Stellà).

Descrizione: forma del tubero tonda, tondo-ovale, con profilo appena irregolare; tuberi di buccia liscia, di colore rosso-viola con macchie irregolari di colore giallo; pasta di colore bianco, di granulazione fine e buona consistenza della polpa; gemme mediamente profonde con evidenti sfumature; germoglio con colorazione antocianica della base blu-violetto intensa; fiori con colore della parte interna rosso-violetto.

È consigliata la produzione sopra 600 m. di quota s.l.m.